

a tale effetto le Società o Corporazioni predette dovranno richiedere l'iscrizione presso il Consorzio medesimo, che delibererà, per mezzo della propria assemblea generale, in merito alla ammissibilità delle richieste. La prima elezione dovrà essere effettuata non più tardi di un mese dal giorno in cui l'assemblea consortile si sarà costituita con gli altri membri indicati nel precedente articolo. »

**Presidente.** Al primo comma di quest'articolo il Ministero e la Commissione propongono questo emendamento:

« A far parte dell'assemblea consortile sono inoltre ammessi:

a) un delegato della Camera di commercio di Milano;

b) un delegato della Camera di commercio di Torino;

c) due delegati degli operai addetti ai lavori od ai servizi del porto, e cioè:

*Il resto identico. »*

Gli onorevoli Riccardo Luzzatto, Mangiagalli, Silva, Dell'Acqua, Luzzatto Arturo, Rampoldi, Morpurgo, Garavetti, Dozzio, Scalini, Maraini, De Cristoforis, Gussoni, Pozzo Marco, Lucchini Angelo, Cornalba, Pozzi Domenico, Soulier, Marcora, Taroni e Marzotto, hanno proposto quest'altro emendamento:

*Dopo le parole del 1º comma: « sono inoltre ammessi » aggiungere: « un delegato della Camera di commercio di Milano, un delegato della Camera di commercio di Torino ».*

**Giusso, presidente e relatore.** Onorevole presidente, quest'ordine del giorno è compreso nella sostituzione proposta dalla Commissione.

**Presidente.** Sta bene.

Viene ora il seguente emendamento degli onorevoli Chiesa e Cabrini.

*Alle parole: Un operaio scelto fra i caravana, ecc., sostituirs:*

« I due rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea consorziale sono eletti dai lavoratori stessi fra gli addetti alle operazioni portuarie col sistema seguito per l'elezione dei probi-viri. Per questa elezione possono essere elettori ed eleggibili tutti coloro che prestano la loro opera sia manuale che intellettuale a salario o stipendio in una qualunque delle cariche relative alle operazioni che si compiano in porto, e che alla loro volta non abbiano stipendiati o salariati alle loro dipendenze. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa per svolgere questo emendamento.

**Chiesa.** La nostra proposta è basata sopra un principio così alto di giustizia che non dovrò spendere molte parole perchè sia accettato e dal Governo e dalla Commissione. La legge dispone che dei due rappresentanti operai, uno deve essere scelto fra i caravana, l'altro fra tutto il resto dei lavoratori. Ora conviene osservare che questa caravana è una compagnia di lavoratori che ha già molti privilegi; è una delle antiche corporazioni, che esistevano nel porto; e il numero dei facenti parte di questa compagnia non supera i 260, raramente, quando vi sono avventizi, raggiunge i 300. Invece tutti gli altri lavoratori superano gli 8000.

Son certo, dunque, che Governo e Commissione accetteranno il nostro emendamento. Son certo che per quel principio di democrazia, che informa le nostre leggi, consentiranno che, senza distinzione, tutti i lavoratori del porto, come prescrive la legge sui probi-viri per tutti i lavoratori d'Italia, eleggano questi loro rappresentanti.

Questa nostra proposta è così giusta e logica, che sono persuaso che nessuno avrà difficoltà ad accettarla; anzi ringrazio in anticipazione il Governo, la Commissione e la Camera tutta.

**Presidente.** La Commissione accetta questo emendamento?

**Giusso, relatore.** A quanto pare l'onorevole Chiesa domanda che l'operaio scelto fra quelli che non appartengono ai caravana, venga nominato non dai presidenti delle Società ma con le stesse norme con le quali si procede alla elezione per i membri del Collegio dei probi-viri.

**Chiesa.** Tutti e due.

**Giusso, relatore.** Tanto il caravana quanto l'altro?

**Chiesa.** Tutti i lavoratori del porto debbono esser considerati alla stessa stregua.

**Giusso, relatore.** Per verità intorno a questo la Commissione non si pronunzia; se la proposta venisse accettata dal ministro, la Commissione potrebbe anche accettarla. La proposta è che non si muti il numero dei rappresentanti operai, ma che invece di esser nominati uno dai caravana e l'altro dagli altri operai, tutti e due siano nominati indipendentemente tanto dai caravana quanto dagli altri operai, secondo le norme della legge sui probi-viri.

**Chiesa.** Precisamente.

**Giusso, relatore.** Però bisogna notare che i caravana essendo minoranza non avreb-